



Comunedipietraperzia

Prov. Enna
Tel. 0934403011 Fax 0934-401804



ACCORDO

PUBBLICO-PUBBLICO

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15)

TRA

**ENTE SVILUPPO AGRICOLO E
COMUNE DI PIETRAPERZIA**

PER

INTERVENTI SU STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI
PSR SICILIA 2014/2022 MISURA 4

"Investimenti in immobilizzazioni materiali"

Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura"

Azione 1 "Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e
forestali"

Il giorno del mese di dell'anno duemilaventiquattro

TRA

L'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), codice fiscale e partita I.V.A.....con sede in Palermo, nella persona del rappresentante legale pro-tempore **Dott. Carlo Turriciano**, in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede dell'ESA in Via Libertà, 203, Palermo;

E

Il Comune di Pietraperzia di seguito indicato come, C.F. 00107080863 e partita I.V.A. con sede in Pietraperzia via San Domenico n. 5, nella persona del **Sig. Salvatore Vincenzo Messina** in qualità di **SINDACO pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Pietraperzia** a ciò autorizzato in forza della norme statutarie e della deliberazione di Giunta Municipale del in data, di seguito indicate come le Parti.

PRESOATTO

Della Legge 7 agosto 1990, n.241 e in particolare dell'art.15;

della risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 INI), che specifica come il diritto comunitario non imponga alle autorità pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per svolgere in comune i loro compiti di servizio pubblico e ritiene di conseguenza che i partenariati pubblico-pubblico, come gli accordi di collaborazione tra autorità locali e certe forme di cooperazione nazionale, non rientrino nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione;
 2. Il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o imprese private;
 3. l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte;
- della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", che ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro;
 - della delibera n.567 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, la quale afferma che una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
 - del d.lgs.36 del 31 marzo 2023;
 - della legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, articolo 57, comma3;

RITENUTO IN DIRITTO CHE

-ai sensi dell'art.7 comma, D.lgs36/2023, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

CONSIDERATO CHE

le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo al fine di raggiungere l'obiettivo del Progetto allegato;

le attività oggetto del presente accordo risultano compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali di tutte le Parti e non comporteranno alcun pregiudizio allo svolgimento di tutte le altre attività normalmente svolte da ciascuna Parte, ognuna secondo le proprie competenze e specificità; per quanto sopra evidenziato, il presente accordo è normato dall'art.15 della L.241/1990 secondo il quale, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e che, per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge.

PREMESSO CHE

l'ESA con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 27/03/2023 ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici finalizzati all'attivazione di un Piano complessivo di interventi su strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali, fondato sull'importanza strategica che rivestono le strade rurali nel contesto in cui si sviluppano;

a seguito della richiamata procedura, il Comune di Pietraperzia è stato inserito nell'elenco dei soggetti ammessi, alla posizione n. 18 per un importo di contributo richiesto pari ad euro 499.773,89;

il richiamato avviso prevede la sottoscrizione di un accordo pubblico — pubblico ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra i soggetti che agiscono per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il "Progetto allegato";

il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci funzionali all'efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che le parti intendono perseguire;

il presente accordo diverrà operativo solo dopo l'emanazione del decreto di finanziamento del progetto da parte del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;

l'eventuale mancato finanziamento del progetto ne comporterà l'automatica decadenza.

CONSIDERATO CHE

- l'ESA ha approvato lo schema del presente accordo con determina del Commissario Straordinario n.2 del 04/04/2024;
- il Comune di Pietraperzia con atto del proprio organo esecutivo n. _____ del _____ ha approvato lo schema del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Sindaco Geom. Salvatore V. Messina, in qualità di legale rappresentante.

Le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati.

Articolo1—Finalità

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire la forma di collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto dal titolo: Lavori di riattamento ed ammodernamento della Strada di r.a. per l'accesso ai PP.RR. 344-350 in c.da Vigna d'Ascari e Arcero nel Comune di Pietraperzia (EN), così come definito nell'elaborato progettuale allegato, per un importo richiesto a contributo, ove finanziato, pari ad euro 499.773,89 secondo la distribuzione del quadro economico allegato al progetto.

Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto sopraindicato.

Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel progetto allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo2—Responsabili

Il Responsabile per l'attuazione del presente accordo per l'ESA viene individuato nella persona del dirigente del Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza — pro tempore in qualità di Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile per l'attuazione del presente accordo per il Comune di Pietraperzia viene individuato nella Persona del Geom. Nunzio Tomasella in qualità del Responsabile Unico del Progetto (RUP), giusta Determina di nomina n.110 del 19/04/2023

Articolo3-Durata

Il presente accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento del relativo rapporto, e fintanto che perduri il rapporto, avente funzione presupposta fra ESA e il Comune di Pietraperzia.

Articolo4-Obblighi dell'ESA

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'ESA, nella qualità di beneficiario e stazione appaltante, assume i seguenti obblighi:

- coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti alle attività relative all'elaborazione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa per la predisposizione delle domande di pagamento, l'appalto e l'esecuzione dei lavori;
- organizzazione delle attività proposte nel progetto;

erogazione e rendicontazione delle spese sulla base delle indicazioni del PSRSicilia2014/2022;
adozione dei provvedimenti necessari al fine di risolvere eventuali situazioni difformi che dovessero insorgere ai fini della regolare esecuzione dell'attività progettuale;
adozione dei necessari interventi opportuni e/o necessari, al fine di assicurare la buona riuscita del progetto.

Articolo5—Obblighi del Comune

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune assume i seguenti obblighi: cede

all'ESA la titolarità del progetto presentato e degli interventi ivi Contemplati;

- consente all'ESA di avvalersi dei tecnici già nominati del Comune per le attività di RUP, Progettisti e Direttori dei Lavori;
si impegna ad effettuare la manutenzione della strada oggetto del presente accordo per un periodo di anni 5 decorrenti dalla data dell'ultimo pagamento relativo al finanziamento per le opere realizzate e collaudate di cui al progetto allegato al presente accordo;
- si impegna a fornire tempestivamente tutti gli elaborati e/o documenti che il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, in sede di istruttoria dei progetti, dovesse richiedere come integrazione, non rispondendo l'ESA dell'esclusione del progetto a causa del ritardo e/o mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Articolo6-Trattamento dei dati personali e privacy

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali,provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art.2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg.UE/679/2016.

Articolo7—Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non definita in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133,comma1, lett.a) punto 2 del d.lgs.104/2010 del foro di Palermo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano valide le disposizioni previste dal Codice Civile. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

Articolo8—Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo9—Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico,sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art.15,comma2-bis,dellaL.241/1990,è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art.5 del D.P.R.131/1986. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo sin dall'origine a carico del Comune.

Articolo10—Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per l'Ente di Sviluppo Agricolo

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Pietraperzia

Il Legale Rappresentante

IL SINDACO
(Geom. Salvatore Vincenzo Messina)